



Regolamento per la tutela ed il benessere degli animali

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 27 del 28.04.2026

Sommario

TITOLO I – Principi generali.....	5
Art. 1 – Profili istituzionali.....	5
Art. 2 – Valori etici e culturali.....	5
Art. 3 – Competenze del Sindaco	5
Art. 4 – Tutela degli animali	6
TITOLO II – Definizioni ed ambito di applicazione	6
Art. 5 – Definizioni.....	6
Art. 6 – Ambito di applicazione	6
Art. 7 – Esclusioni	6
TITOLO III – Disposizioni generali	7
Art. 8 – Obblighi dei detentori di animali	7
Art. 9 – Maltrattamento e mancato benessere degli animali.....	7
Art. 10 – Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona.....	8
Art. 11 – Abbandono di animali	9
Art. 12 – Avvelenamento di animali	9
Art. 13 – Attraversamenti degli animali, barriere anti-attraversamento, sottopassaggi e cartellonistica, cantieri.....	9
Art. 14 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico e negli arenili.....	10
Art. 15 – Divieto di accattonaggio con animali	10
Art. 16 – Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio	10
Art. 17 – Manifestazioni, spettacoli e mostre.....	11
Art. 18 – Pet-Therapy e cani per disabili.....	11
Art. 19 - Cantieri.....	11
Art. 20 - Smarrimento-Rinvenimento-Affido	11
Art. 21 – Obbligo di soccorso	12
TITOLO IV – Cani.....	12
Art. 22 - Attività motoria e rapporti sociali.....	12
Art. 23 - Divieto di detenzione a catena	12
Art. 24 - Dimensioni dei recinti	12
Art. 25 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche.....	12
Art. 26 - Aree e percorsi destinati ai cani.....	13
Art. 26 bis – Oneri ed obblighi del Comune per le aree cani.....	13

Art. 26 ter – Convenzioni e accordi per la gestione delle aree.....	14
Art 26 quater – Oneri, obblighi e divieti per i fruitori.....	14
Art. 27 - Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico	15
Art. 28 Obbligo di raccolta escrementi.....	15
Art. 29 - Centri di addestramento-educazione.....	16
Art. 30 - Adozioni da canili e da privati cittadini, sterilizzazione e incentivi	16
TITOLO V – Gatti.....	16
Art. 31 - Definizione dei termini usati nel presente titolo	16
Art. 32 - Proprietà dei gatti liberi	17
Art. 33 - Compiti dell’Azienda Sanitaria.....	17
Art. 34 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e	17
Art. 35 - Colonie feline.....	17
Art. 36 - Alimentazione dei gatti	18
Art. 37 – Censimento, tutela e cura delle colonie feline.....	18
Art. 38 - Detenzione dei gatti di proprietà.....	18
Art. 39 – Convenzioni con associazioni di volontariato e cittadini privati	18
TITOLO VI – Avifauna.....	19
Art. 40 - Detenzione di volatili.....	19
Art. 41 - Tutela dei volatili e della fauna selvatica.....	19
Art. 42 - Colombi urbani	20
TITOLO VII – Animali esotici.....	20
Art. 43 - Tutela degli animali esotici	20
TITOLO VIII - Equini	22
Art. 44 - Principi distintivi.....	22
Titolo IX – Animali acquatici.....	23
Art. 45 - Detenzione di specie animali acquatiche	23
Art. 46 – Divieti	23
TITOLO X – Disposizioni finali.....	24
Art. 47 - Sanzioni	24
Art. 48 – Vigilanza.....	24
Art. 49 - Inumazione di animali	24
Art. 50 - Incompatibilità ed abrogazione di norme.....	24
ALLEGATO A - Norme minime di riferimento per la detenzione di animali esotici e selvatici	25

TITOLO I – Principi generali

Art. 1 – Profili istituzionali

1. Il Comune di Anzio, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi, promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento fondamentale ed indispensabile dell'ambiente.
2. Il Comune riconosce alle specie animali diritto ad un'esistenza compatibile con le proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
3. La città di Anzio, comunità portatrice di elevatori valori di cultura e civiltà, individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato anche al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi e in particolar modo verso le specie più deboli.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra umani e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali, diffondendo i principi di corretta convivenza con la specie umana.
5. Le modifiche degli assetti del territorio dovranno tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.
6. È istituito presso l'Ufficio Ambiente del comune di Anzio, un apposito Ufficio per la tutela degli animali a cui sono attribuite le competenze in ordine al rispetto delle norme contenuto nel presente regolamento.

Art. 2 – Valori etici e culturali

1. Il Comune di Anzio, in base all'art. 2 della Costituzione Italiana, riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività connesse con l'accudimento e la cura degli animali, ed opera affinché sia promosso nel sistema educativo ed informativo che concorre allo sviluppo della personalità.
2. Il Comune di Anzio valorizza la tradizione e la cultura animalista della città ed incoraggia le forme espressive che attengono al rispetto e alla difesa degli animali.

Art. 3 – Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco, sulla base del dettato degli artt. 823 e 826 del Codice Civile, esercita la tutela delle specie animali presenti allo stato libero nel territorio comunale.
2. In particolare, in applicazione della Legge 11/2/1992 n° 157, il Sindaco esercita la cura e la tutela delle specie di mammiferi ed uccelli che vivono stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio comunale.
3. Il Sindaco, nell'ambito delle leggi vigenti, esercita il diritto di proprietà verso le specie animali escluse dall'elenco di quelle cacciabili, presenti stabilmente o temporaneamente allo stato libero nel territorio del Comune.
4. Al Sindaco, in base al D.P.R. 31 marzo 1979, spetta la vigilanza sulla osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali, nonché l'attuazione delle disposizioni previste nel presente regolamento anche mediante l'adozione di specifici provvedimenti applicativi.

Art. 4 – Tutela degli animali

1. Il Comune riconosce validità etica e morale a tutte le forme di pensiero che si richiamano al dovere del rispetto e della promozione di iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
2. Il Comune, in base alla L. 281/91 ed alla LR 34/97, promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono, il loro sfruttamento a fine di accattonaggio ed il loro utilizzo per competizioni violente, onde favorire la corretta convivenza tra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente.
3. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato e della Regione.
4. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali.
5. Per facilitare l'affido e l'adozione degli animali presenti nei canili o strutture convenzionate, il Comune organizza campagne informative e promuove la sterilizzazione per combattere il randagismo, anche utilizzando il sito istituzionale del comune di Anzio
6. Il Comune può vietare la detenzione di animali a chi:
 - non li tiene in modo adeguato;
 - ha già rinunciato a due animali senza denunciarne la scomparsa;
 - è stato condannato per reati contro gli animali;
 - ha più di un procedimento penale aperto per reati simili;
 - ha ricevuto sanzioni amministrative in materia di tutela animale.
7. Il Comune, insieme alla ASL, ai veterinari e alla Polizia Municipale, promuove ogni anno campagne per la sterilizzazione di cani e gatti, e si occupa della loro iscrizione all'anagrafe e dell'applicazione del microchip.

TITOLO II – Definizioni ed ambito di applicazione

Art. 5 – Definizioni

1. La definizione generica di animale a cui fa riferimento il presente regolamento, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie, specie e razze di animali di cui alla L. 14 agosto 1991 n° 281 “ Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo” e al D.P.C.M. 28 febbraio 2002 “Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy”, nonché a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati, tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.

Art. 6 – Ambito di applicazione

1. Le norme di cui al presente Regolamento si applicano agli individui di tutte le specie animali che si trovano o dimorano, anche temporaneamente, nel territorio del Comune di Anzio

Art. 7 – Esclusioni

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:

- a. Alle attività economiche inerenti all'allevamento di animali o ad esso connesse;
- b. All'attività finalizzata al prelievo venatorio e alla pesca quando eseguite in conformità alle disposizioni vigenti;
- c. Alla detenzione di volatili ad uso venatorio, sempre che la detenzione stessa sia autorizzata ai sensi e per gli effetti della normativa vigente sulla caccia.
- d. Alle attività di disinfezione e derattizzazione

TITOLO III – Disposizioni generali

Art. 8 – Obblighi dei detentori di animali

1. Chi a qualunque titolo detiene un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. Gli animali, di proprietà o tenuti a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la specie, classi d'età, sesso, stato fisiologico e la razza alle quali appartengono.
4. A tutti gli animali di proprietà, o tenuti a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
5. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di un animale devono assicurare la regolare pulizia degli spazi di dimora dell'animale stesso.
6. I proprietari e i detentori a qualsiasi titolo di animali dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.
7. I proprietari di cani, entro 15 giorni, hanno l'obbligo di denunciare la nascita di cucciolate all'Unità Funzionale di Sanità Pubblica Veterinaria della ASL. I detentori devono denunciare il furto, la scomparsa o la morte di un animale anche qualora tali eventi di verifichino nel periodo antecedente alle operazioni di iscrizione all'anagrafe canina e di identificazione. I proprietari sono tenuti anche a denunciare il ritrovamento dell'animale.

Art. 9 – Maltrattamento e mancato benessere degli animali

1. È vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali e che contrasti con le vigenti disposizioni.
2. È vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a temperature climatiche tali da nuocere alla loro salute.
3. È vietato tenere cani ed altri animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia deve essere adeguata alle dimensioni dell'animale, il tetto deve essere impermeabilizzato e deve essere chiusa su tre lati,alzata dal suolo e non posta in ambienti che possono risultare nocivi per la salute dell'animale.
4. È vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

5. È vietato tenere animali isolati in terrazze o balconi, o anche in rimesse o cantine oppure segregarli in contenitori o scatole, anche se poste all'interno dell'appartamento.
6. È vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto e di ricovero per cure e ad eccezione di uccelli e piccoli roditori.
7. È vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.
8. È vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse, costrizione fisica o psichica, o in ambienti inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all'animale di manifestare i comportamenti tipici della specie.
9. È vietato ricorrere all'addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche.
10. È vietato utilizzare animali per il pubblico divertimento in contrasto alla normativa vigente ed in particolare a scopo di scommesse e combattimenti tra animali.
11. Viene vietata su tutto il territorio comunale la vendita di animali colorati artificialmente.
12. È vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la stazione eretta, ovvero la possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
13. È vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento.
14. È vietato lasciare soli animali chiusi in qualsiasi autoveicolo e/o rimorchio anche se all'ombra e con i finestrini aperti. È altresì vietato trasportare animali in carrelli chiusi.
15. È vietato mettere gatti alla catena o portarli al guinzaglio al collo, lasciarli chiusi in gabbie per più di sei ore salvo motivata disposizione scritta dal medico veterinario che ha l'obbligo di indicare la data d'inizio e fine del trattamento.
16. Se non per motivi di tutela degli stessi animali, è vietato fissare un numero massimo di animali domestici, ed è vietato impedire ai proprietari o detentori di animali domestici di tenerli nella propria abitazione. L'accesso degli animali domestici all'ascensore condominiale deve essere disciplinato dal Regolamento di condominio ove esistente.
17. È vietato l'allevamento di animali al fine di ottenere pellicce.
18. È vietata la vendita, la detenzione e l'uso di collari che provochino scosse elettriche, di collari a punte e di collari che possono essere dolorosi e/i irritanti per costringere l'animale all'obbedienza o per impedire l'abbaiare naturale.
19. È vietato l'uso per i cani di collari a strangolo, di museruole "stringi bocca" salvo speciali deroghe certificate dal medico veterinario o da un educatore cinofilo iscritto all'Albo regionale degli esperti.
20. Ai sensi dell'art. 10 della Convenzione ETS n.125 del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia è fatto divieto di tagliare o modificare code ed orecchie di animali domestici, tagliare la prima falange del dito dei gatti ovvero praticare la onicectomia, operare la devocalizzazione.

Art. 10 – Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica autoctona

1. È fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna autoctona, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della caccia, della pesca e delle normative sanitarie.

2. In particolare sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie.

Art. 11 – Abbandono di animali

1. È severamente vietato abbandonare qualsiasi tipo di animali, sia domestici che selvatici, sia appartenenti alla fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. È fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti specifici autorizzati ai sensi delle leggi vigenti.
3. Chiunque sia stato sanzionato per abbandono di un animale o per maltrattamento non può detenere animali a qualsiasi titolo.

Art. 12 – Avvelenamento di animali

1. Su tutto il territorio comunale è severamente proibito a chiunque spargere o depositare in qualsiasi modo, e sotto qualsiasi forma, alimenti contaminati da sostanze velenose in luoghi ai quali possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre specie animali e con pubblicizzazione delle stesse tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone interessate.
2. I medici veterinari operanti all'interno del territorio comunale, sia dell'Azienda Sanitaria Locale, sia i liberi professionisti, sono obbligati a segnalare all'Amministrazione tutti i casi di sospetto avvelenamento di animali di cui vengano a conoscenza, indicando la sintomatologia a carico degli animali avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si sono verificati. In caso di decesso dell'animale il medico veterinario deve inviarne le spoglie e ogni altro campione utile all'identificazione della sostanza che ne ha provocato la morte, all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale, accompagnato da referto anamnestico al fine di indirizzare la ricerca analitica.
3. Qualora si verificassero casi di avvelenamento nelle aree extraurbane o nelle zone destinate a ripopolamento e cattura, il Sindaco, ai fini della tutela della salute pubblica e dell'ambiente, potrà emanare provvedimenti di limitazione dell'attività venatoria e/o delle altre attività ad essa collegate.
4. Il Sindaco, con propria ordinanza, prescriverà le modalità di bonifica del terreno e/o luogo interessato, che dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica.

Art. 13 – Attraversamenti degli animali, barriere anti-attraversamento, sottopassaggi e cartellonistica, cantieri

1. A tutela dell'incolumità pubblica e per garantire la tutela degli animali, nei punti delle sedi stradali dove sia stato rilevato un frequente attraversamento di animali, dovrà essere apposto un segnale di pericolo con apposita cartellonistica come da Codice della Strada.

2. Nel caso in cui sia richiesto per le caratteristiche delle specie interessate all'attraversamento, sarà necessario predisporre appositi attraversamenti sotterranei atti a facilitare il passaggio di tali animali sotto la strada e contemporaneamente barriere anti-attraversamento stradale per impedire l'accesso degli stessi sulla carreggiata.

Art. 14 - Accesso degli animali sui servizi di trasporto pubblico e negli arenili

1. È consentito l'accesso degli animali domestici negli arenili, salvo quanto previsto dal comma 6 o da altre regolamentazioni o disposizioni delle autorità competenti in materia (ASL, Capitaneria ecc.), e su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune di Anzio secondo le modalità e con i limiti di cui al presente articolo.
2. L'animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo; per i cani è obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola, per i gatti è obbligatorio l'uso del trasportino.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri passeggeri o alla vettura.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie selvatiche di comprovata pericolosità.
5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi o ncc, i conducenti degli stessi hanno la facoltà, tramite preventiva comunicazione telefonica se prenotati, di rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia; quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, sono ammessi al trasporto.
6. Per la regolamentazione dell'accesso agli arenili, vanno individuati, entro il 31 marzo di ogni anno, arenili dedicati, nei tratti di spiaggia libera. Per gli arenili in concessione il comune favorisce il recepimento dell'auto candidatura degli esercenti, che decideranno di dedicare spazi attrezzati, i quali proporranno al comune, nell'ambito del loro arenile, le eventuali modalità di fruizione, che saranno vagliate dal comune e eventualmente inserite nell'ordinanza annuale dopo il parere vincolante dell'Ufficio competente per la tutela degli animali.
7. Temporanei esoneri per le previsioni del presente articolo possono essere concessi all'obbligo della museruola per i cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche, su certificazione veterinaria che indichi il periodo di tale esenzione e che sarà esibita a richiesta degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario e del detentore che adotterà gli accorgimenti necessari.

Art. 15 – Divieto di accattonaggio con animali

1. È vietato utilizzare animali nella pratica dell'accattonaggio.

Art. 16 – Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio

1. È fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo. È altresì vietata la cessione a qualsiasi titolo di animali in luoghi pubblici e cani non iscritti all'anagrafe canina.

2. La norma di cui al punto precedente non si applica alle Associazioni animaliste e ambientaliste (regolarmente iscritte al registro del volontariato o degli enti giuridici) nell'ambito delle iniziative a scopo di adozione.
3. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione, viene disposta la chiusura o la sospensione dell'attività per l'intera giornata, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento.

Art. 17 – Manifestazioni, spettacoli e mostre

1. È vietata su tutto il territorio qualsiasi forma di esposizione, spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o parziale, l'utilizzo di animali, sia appartenenti a specie domestiche che selvatiche. Tale divieto non si applica ai circhi ed alle attività di spettacolo viaggiante, alle gare ippiche svolte in luoghi autorizzati, purché non ledano la dignità degli animali in esse impiegati e alle manifestazioni senza scopo di lucro organizzate da Associazioni animaliste iscritte all'Albo regionale del volontariato o Onlus con finalità di protezione degli animali per la adozione di animali, preventivamente autorizzate dal Comune.
2. È vietato l'impiego di animali di qualsiasi specie come richiamo del pubblico per esercizi commerciali, mostre e circhi, pena la sospensione immediata dell'attività oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al presente regolamento.
3. L'utilizzo di animali per le riprese di cinema, tv, pubblicità, deve essere preventivamente comunicato, specificando modalità, condizioni di impiego e provenienza degli animali all'Ufficio ambiente.

Art. 18 – Pet-Therapy e cani per disabili

1. Il comune di Anzio promuove programmi di preparazione di cani per i disabili e l'utilizzazione degli animali da compagnia ai fini della pet-therapy, ad esclusione di cuccioli, animali selvatici ed esotici, effettuati da parte di persone e/o associazioni con cognizioni e competenze specifiche; a tal fine si rendono accessibili tutti i luoghi pubblici, ivi compresi i mezzi di trasporto, per i cani di accompagnamento dei disabili e dei non vedenti.

Art. 19 - Cantieri

1. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o restauro conservativo i cui interventi ricadono in zone interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline debbono provvedere, prima dell'inizio dei lavori ed in fase di progettazione, un'idonea collocazione temporanea e/o permanente per detti animali. Il Sindaco autorizza lo spostamento previo parere del Servizio veterinario pubblico della ASL competente. Al termine dei lavori dovranno essere rimessi sul territorio loro di origine, ovvero in siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza.

Art. 20 - Smarrimento-Rinvenimento-Affido

1. In caso di smarrimento di un animale il detentore ne dovrà fare tempestiva denuncia entro 48 ore alla Polizia Municipale che lo comunicherà al Servizio veterinario ASL competente.

2. Chiunque rinvenga animali randagi, vaganti, abbandonati o feriti è tenuto a comunicarlo senza ritardo al Servizio veterinario Azienda ASL competente ed al competente Ufficio comunale per la tutela degli animali.
3. In caso di rinvenimento di un animale il cittadino, per quanto possibile, può effettuare la messa in sicurezza dell'animale stesso, avvisando il comando di Polizia Municipale e/o il Servizio Veterinario della ASL.
4. Gli animali non possono essere dati in adozione, anche temporanea, né ceduti a qualsiasi titolo, a coloro che abbiano riportato condanna o abbiano patteggiato pene per abbandono, maltrattamento, combattimenti o uccisione di animali. Tale dichiarazione avverrà tramite autocertificazione.

Art. 21 – Obbligo di soccorso

1. Chiunque, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.
2. Le persone coinvolte o che assistono ad un incidente a qualunque titolo con danno a uno o più animali devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso. Allo stesso obbligo soggiace chiunque rinvenga un animale ferito.

TITOLO IV – Cani



Art. 22 - Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi detiene un cane a qualsiasi titolo dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria. I cani custoditi in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere
2. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore da quella minima richiesta dal successivo art. 24.

Art. 23 - Divieto di detenzione a catena

1. È vietato tenere cani legati alla catena o ad altro strumento di contenzione simile, salvo eccezioni documentate per ragioni sanitarie o di sicurezza.

Art. 24 - Dimensioni dei recinti

1. Per i cani custoditi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri quadrati 18; ogni recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6.

Art. 25 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico ad eccezione di quelli dove sia espressamente vietato previo parere

vincolante del competente Ufficio ambiente mediante apposita segnaletica che riporti l'indicazione dell'area verde accessibile ai cani più vicina.

2. È vietato l'accesso ai cani nelle aree giochi per bambini opportunamente segnalate e delimitate.
3. Nella conduzione dei cani è fatto obbligo di tenere i cani al guinzaglio non estensibile indipendentemente dalla razza o museruola accompagnati dal proprietario. Va sempre portata con sé la museruola ed indossata qualora gli animali possano determinare il rischio dell'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità o disturbo agli altri frequentatori. I soggetti di indole aggressiva sono condotti con guinzaglio e museruola.
4. È vietato lasciare i cani liberi per le strade pubbliche e nelle aree pubbliche o di uso pubblico dove non vi è un'area per cani.
5. Esoneri temporanei o permanenti dell'obbligo della museruola sono consentiti ai cani con particolari condizioni anatomiche, fisiologiche o patologiche sulla base di certificazione veterinaria che indichi la motivazione e il periodo di tale esenzione da esibire a richiedi degli Organi di controllo. Tali cani sono comunque condotti sotto la responsabilità del proprietario o del detentore.

Art. 26 - Aree e percorsi destinati ai cani

1. Nell'ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico, possono essere individuati, mediante appositi cartelli e delimitazioni fisiche, spazi destinati ai cani, dotati anche delle opportune attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, sia pubbliche che private o condominiali, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, senza determinare danni alle strutture presenti. I soggetti di indole aggressiva sono condotti con guinzaglio e museruola.

Art. 26 bis – Oneri ed obblighi del Comune per le aree cani

1. L'ampiezza minima delle aree non può essere inferiore a mq. 2.000 (salvo casi di documentata impossibilità);
2. Le aree devono essere, almeno in parte, ombreggiate e munite di panchine;
3. La recinzione deve essere realizzata con rete di altezza non inferiore a m. 1,80 oppure a m. 2,00 se affiancate da siepe interna di profondità minima 30 cm.;
4. Le aree devono essere dotate di cancelletto pedonale idoneo di ingresso ad apertura libera, per consentire l'apertura/chiusura sia dall'interno che dall'esterno e di cancello carrabile per permettere l'accesso ai mezzi di servizio e di soccorso, dotato di serratura o catena con lucchetto;
5. Le aree devono essere munite di cestini per la raccolta dei rifiuti e per la raccolta delle deiezioni canine
6. Deve essere presente una presa d'acqua per l'abbeveraggio degli animali con fontanella a pulsante;
7. Deve essere installato un cartello sul cancello d'ingresso pedonale con la dicitura "Area per cani" e riportante gli estremi delle vigenti norme in materia e del presente regolamento.
8. L'Amministrazione si fa inoltre carico dello svuotamento periodico dei cestini, della pulizia dell'area, della sua eventuale disinfestazione e disinfezione, con periodicità mensile nei periodi

più caldi, della cura e potatura delle alberature e delle siepi, del taglio dell'erba che verrà fatta preferibilmente con la tecnica *mulching*, al fine di ridurre i possibili danni (forasacchi nel naso) ai cani che usufruiscono delle aree stesse.

9. In tutto o in parte gli obblighi del presente articolo potranno essere assunti da Associazioni di volontariato tramite convenzione/accordi/Patti di collaborazione con il Comune.

Art. 26 ter – Convenzioni e accordi per la gestione delle aree

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di avvalersi di associazioni cinofile e/o ambientaliste per la gestione e manutenzione delle aree per cani ovvero per organizzare iniziative di pubblica utilità.
2. In tali casi l'utilizzo dell'area verrà autorizzato di volta in volta dall'Amministrazione comunale che potrà altresì concedere deroga ad alcune disposizioni del presente regolamento, sotto il controllo attivo e costante e la piena responsabilità, civile e penale, dell'Associazione.

Art 26 quater – Oneri, obblighi e divieti per i fruitori

1. I possessori/accompagnatori accedono con il proprio cane all'interno delle aree per cani, sotto il loro costante controllo, soltanto qualora siano in grado di avere la piena, continua e assoluta padronanza sull'animale e dopo aver verificato che nell'area non ci siano cani incompatibili con il proprio. In ogni caso deve essere garantita la tutela dell'incolumità pubblica.
2. È vietato ai possessori/accompagnatori di accedere con cani che abbiano precedentemente aggredito ovvero morsicato persone o animali o comunque qualora il cane si sia dimostrato aggressivo/pericoloso.
3. È vietato l'accesso ai cani non identificati mediante microchip all'anagrafe canina o che non abbiano seguito le vaccinazioni prescritte dalla vigente normativa;
4. I possessori/accompagnatori devono essere muniti di guinzaglio e di idonea museruola e trattenere i loro animali ogni qualvolta se ne presenti la necessità o l'opportunità a tutela dell'incolumità degli altri utenti (persone e cani) presenti nell'area.
5. L'accesso all'area in parola è riservato esclusivamente ai possessori/accompagnatori e ai loro cani. Il cane non può entrare da solo.
6. Nelle aree per cani è vietato svolgere attività di addestramento cani (caccia, difesa, guardia ecc.). Tale divieto potrà essere temporaneamente ed occasionalmente sospeso dall'Amministrazione comunale per consentire la concessione in uso dell'area ad Associazioni (quali le Associazioni cinofile) per attività didattico/educative riguardanti esclusivamente la cultura del benessere animale, la promozione di attività terapeutiche con gli animali (c.d. tipo pet therapy) o di attività di integrazione uomo-animale, quali quelle di "agility dog".
7. I possessori/accompagnatori che entrano nelle aree per cani devono richiudere immediatamente i cancelli, assicurandosi che siano ben chiusi per evitare che durante il loro accesso i cani presenti possano scappare.
8. È vietato l'accesso a cani femmina nel periodo del calore, nonché ai cani affetti da malattie contagiose e/o parassitosi e/o sottoposti a sorveglianza sanitaria;
9. È vietato somministrare alimenti ai cani all'interno dell'area. Parimenti è altresì vietato ai fruitori dell'area di introdurre e consumare alimenti di qualsiasi tipo.

10. È vietato l'uso di oggetti finalizzati a far giocare i cani, del tipo palle da riporto, frisbee e simili quando possano creare fonte di eccitazione per i cani al punto di farli azzuffare.
11. Sono vietati comportamenti che possano disturbare la quiete pubblica.
12. È fatto obbligo ai possessori/accompagnatori dei cani di:
 - a. essere muniti di attrezzatura idonea alla raccolta delle deiezioni solide e detenere una bottiglietta d'acqua per il risciacquo delle deiezioni liquide;
 - b. raccogliere immediatamente le eventuali deiezioni solide del proprio cane e provvedere a depositarle negli appositi contenitori presenti nell'area;
 - c. ricoprire le buche scavate dal proprio cane.
13. In tutta l'area è proibito lasciare qualsiasi tipo di rifiuto;
14. È vietato introdurre qualunque tipo di veicolo nell'area per cani
15. Gli utilizzatori dell'area sono invitati a:
 - a. Dare immediata comunicazione all'Amministrazione Comunale della presenza sull'area stessa di eventuali manomissioni, guasti e/o pericoli;
 - b. Mantenere comunque un comportamento civile e sereno nella condivisione dello spazio dell'area, oltre al rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento.

Art. 27 - Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico

1. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, usando obbligatoriamente il guinzaglio e la museruola deve essere portata sempre con sé, pronta per essere indossata in caso di necessità, a tutti gli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico situati nel territorio del Comune di Anzio; tale accesso è consentito nella misura di un solo cane per proprietario o detentore;
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, devono inoltre avere cura che gli animali non sporchino e che non creino disturbo o danno alcuno.
3. Viene concessa la facoltà di adottare misure limitative all'accesso previa comunicazione al Sindaco da parte del responsabile degli esercizi pubblici e commerciali nonché dei locali e degli uffici aperti al pubblico. Tale limitazione può interessare gli spazi accessibili oppure le modalità dell'accesso stesso, ma non può in alcun modo configurarsi come un divieto assoluto.
4. La comunicazione di cui al punto precedente non può considerarsi valida quando l'Amministrazione Comunale la respinga dandone adeguata motivazione entro 30 giorni dal ricevimento.

Art. 28 Obbligo di raccolta escrementi

1. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, degli animali hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere o preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. L'obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via, piazza, giardino o altro) dell'intero territorio comunale, anche nelle aree attrezzate.

3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, degli animali devono disporre di strumenti idonei alla rimozione degli escrementi. Sono esentati i non vedenti accompagnati da cani guida e particolari categorie di portatori di handicap impossibilitati all'effettuazione della raccolta delle feci.
4. Non è ammesso lasciar defecare i cani nel raggio di metri 100 dalle aree attrezzate per il gioco dei bambini.

Art. 29 - Centri di addestramento-educazione

1. Chi intende attivare un centro di addestramento-educazione per cani deve presentare richiesta al Sindaco. L'autorizzazione verrà rilasciata previo parere favorevole dell'Ufficio Ambiente sentito il Servizio Veterinario Azienda ASL competente per territorio.
2. All'atto della domanda il responsabile del Centro di addestramento-educazione fornisce il curriculum degli addestratori impiegati, unitamente a copia dei titoli di abilitazione posseduti e del tesserino tecnico in corso di validità di ciascuno di essi come da d.lgs 36/2021 art.42, così come per attività riconducibili alla riabilitazione comportamentale, ed una dichiarazione nella quale si impegna a non utilizzare metodi coercitivi, a non eseguire addestramenti intesi ad esaltare l'aggressività dei cani e rispettare le disposizioni del presente Regolamento.
3. I centri in funzione all'entrata in vigore del presente Regolamento dovranno adempiere al procedimento di cui ai precedenti commi presentando la domanda entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 30 - Adozioni da canili e da privati cittadini, sterilizzazione e incentivi

1. Gli affidi temporanei e le adozioni di cani e gatti possono essere effettuati esclusivamente presso il Canile Comunale, o struttura convenzionata o con la garanzia di una associazione riconosciuta di volontariato animalista. Per tale pratica l'Ufficio Ambiente adoterà un modulo ufficiale per l'operazione entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento che potrà essere aggiornato quando necessario.
2. La pratica della sterilizzazione di cani e gatti, che deve essere incentivata in ogni forma per la detenzione presso i cittadini, è obbligatoria nei canili pubblici e privati ad esclusione degli allevamenti iscritti al relativo Albo della Regione Lazio
3. Il comune può incentivare l'adozione di cani randagi di proprietà del Comune con agevolazioni a cittadini richiedenti in base ai limiti di spesa previsti nei bilanci annuali.

TITOLO V – Gatti



Art. 31 - Definizione dei termini usati nel presente titolo

1. Per "gatto libero" si intende un animale che vive in libertà, di solito insieme ad altri gatti, non riconducibile ad un proprietario o ad un detentore, ed è stanziale o frequenta abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.

2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di almeno cinque gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo. La presenza di colonia felina può essere segnalata tramite apposito cartello
3. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in libertà è denominata "gattario" o "gattara".

Art. 32 - Proprietà dei gatti liberi

1. I gatti liberi e le colonie feline che vivono nel territorio comunale sono tutelati dal Comune.

Art. 33 - Compiti dell'Azienda Sanitaria

1. L' Azienda Sanitaria provvede, in collaborazione con il Comune ed in base alla normativa vigente, alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi reimmettendoli in seguito all'interno della colonia di provenienza anche tramite gattare ed associazioni animaliste. Provvede altresì alla vigilanza sanitaria sulla corretta gestione delle colonie stesse.
2. La cattura dei gatti liberi, per la cura e la sterilizzazione, potrà essere effettuata sia dall'Azienda Sanitaria, in collaborazione con il Comune e le associazioni di volontariato, che dai/dalle gattari/e o da personale appositamente incaricato dall'Amministrazione Comunale.
3. La sterilizzazione dovrà interessare sia gatti del sesso femminile che maschile.

Art. 34 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi e promuove corsi di formazione in collaborazione con l'Azienda Sanitaria; a seguito della frequentazione dei suddetti corsi verrà rilasciato apposito tesserino di riconoscimento.
2. Al gattaro/a deve essere permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà pubblica dell'intero territorio comunale.
3. L'accesso dei/delle gattara/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.

Art. 35 - Colonie feline

1. Le colonie feline sono tutelate dal Comune di Anzio che, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal 1° comma dell'articolo 638 del Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all'interno del territorio comunale sono censite dall'Asl di competenza in collaborazione con il Comune, le associazioni ed i singoli cittadini. Tale censimento deve essere regolarmente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti che delle loro condizioni di salute.
3. Le colonie di gatti liberi non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono ma non ricadenti in ambiti scolastici e/o ospedalieri; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati in collaborazione con la competente Unità Operativa Sanità Animale dell'Asl RMH6 ed esclusivamente per comprovate e documentate esigenze sanitarie.
4. Dovrà essere garantito il decoro dei luoghi appositamente individuati per la somministrazione di cibo ed acqua ai gatti

5. Nelle aree pubbliche interessate dalla presenza di colonie feline o gatti liberi saranno apposti dall'Amministrazione comunale cartelli informativi o segnaletici della presenza dei felini anche con l'indicazione della normativa a loro tutela.

Art. 36 - Alimentazione dei gatti

1. I/le gattari/e potranno, previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale, rivolgersi alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi alimentari da destinare all'alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
2. I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo ogni pasto ed asportando ogni contenitore utilizzato per i cibi solidi ad esclusione dell'acqua
3. È vietato ai tutori di posizionare contenitori per la somministrazione di alimenti su muri perimetrali o di sostegno a recinzioni appartenenti a proprietà private di soggetti terzi che si trovano al confine con la pubblica via.

Art. 37 – Censimento, tutela e cura delle colonie feline

1. L'esatta conoscenza della situazione territoriale costituisce presupposto indispensabile per gli interventi atti al razionale controllo della popolazione felina.
2. Gli obiettivi degli interventi sono mirati alla tutela della salute umana, prevenzione e controllo del rischio zoonotico/sanitario derivante dalla presenza di colonie feline, tutela e benessere animale nel rispetto delle etologie delle popolazioni feline, cura dell'ambiente con controllo demografico delle popolazioni feline e dei problemi igienico sanitari derivanti dalla loro presenza.
3. È vietato impedire l'attività di gestione di una colonia felina o di gatti liberi, salvo il rispetto di tutte le norme igieniche e di convivenza civile. Nei condomini, la gestione delle colonie feline deve essere concordata con l'amministrazione condominiale.

Art. 38 - Detenzione dei gatti di proprietà

1. È fatto assoluto divieto di tenere i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all'interno dell'abitazione, ovvero in rimesse o cantine senza possibilità di uscita.
2. Al fine di evitare e contenere l'incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che siano lasciati uscire all'esterno dell'abitazione e vagare liberamente sul territorio, ci si dovrà impegnare alla loro sterilizzazione.

Art. 39 – Convenzioni con associazioni di volontariato e cittadini privati

1. L'amministrazione comunale si impegna a stipulare convenzioni con Associazioni di volontariato di protezione animale nonché cittadini privati per la gestione di colonie o oasi feline. Ogni anno il comune può stabilire contributi per la gestione delle colonie feline per le spese mediche, alimentari o di mantenimento.

TITOLO VI – Avifauna



Art. 40 - Detenzione di volatili

1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Gli spazi e le modalità di detenzione dei volatili da parte di privati non dovranno mai essere inferiori a quelle stabilite nell'Allegato A del presente Regolamento.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi inerenti in viaggi a seguito del proprietario o il trasporto e/o il ricovero per esigenze sanitarie.

Art. 41 - Tutela dei volatili e della fauna selvatica

1. È fatto assoluto divieto a chiunque di danneggiare o distruggere i nidi di rondine, balestruccio e Rondone e di qualunque altro uccello.
2. Possibili deroghe sono ammesse in caso di restauri o ristrutturazioni solo al di fuori del periodo di nidificazione degli uccelli (15 febbraio – 15 settembre) in base a specifiche e individuali autorizzazioni comunali previa verifica della tutela degli animali e a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.
3. È fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano l'esercizio della protezione della fauna selvatica, della pesca e delle normative sanitarie.
4. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione, tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie e qualsiasi prelievo operato dai soggetti autorizzati dalla normativa regionale deve essere comunicato in anticipo al competente Ufficio per la tutela degli animali
5. La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d'acqua, con presenza di mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, dovrà sempre avvenire comunicando tale intenzione in anticipo alla data d'inizio dei lavori al competente Ufficio per la tutela degli animali per i necessari eventuali controlli che escludano danni agli animali.
6. È vietato recare disturbo, detenere, danneggiare, uccidere, trasferire e commercializzare uova e specie di uccelli o mammiferi appartenenti alla fauna selvatica nonché danneggiare o distruggere nidi e tane.
7. La detenzione e il trasferimento potranno essere effettuate dalle strutture autorizzate dalla Autorità competenti ai sensi della vigente normativa. Il presente comma si applica in tutte quelle

situazioni e quelle specie non comprese da altre normative.

8. È vietato disturbare, catturare e danneggiare nelle aree di verde pubblico la fauna, ivi comprese tutte le specie di anfibi e rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve.
9. È vietato utilizzare diserbanti e/o dissecanti per la pulizia di fossi e torrenti nonché sugli argini e cigli da questi per una distanza di massima piena di 10 metri.
10. È vietato utilizzare la pratica del piro diserbo ovvero la bruciatura delle stoppie salvo diversa prescrizione da parte del Consorzio Fitopatologico competente per territorio
11. Le specie animali - le relative ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale - oggetto di tutela sono:
 - tutte le specie appartenenti alla classe degli Anfibi
 - tutte le specie autoctone appartenenti alla classe dei Rettili
 - tutti i mammiferi ad eccezione di quanto previsto dalla legge 157 del 1992, il topolino delle case, il ratto nero ed il ratto delle chiaviche;
 - tutti i crostacei di specie autoctone;
 - tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli. È tutelato, inoltre, l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee ed è vietato detenere chiroterri di specie autoctone.
12. Chiunque detenga, a qualsiasi scopo e prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, individui appartenenti alle specie di cui al punto 11, è obbligato a denunciarne il possesso, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, mediante comunicazione scritta da inviare all'Ufficio competente per la tutela degli animali.

Art. 42 - Colombi urbani

1. Negli edifici, negli impianti delle reti dei servizi pubblici, nelle aree pubbliche o private, dove si possono verificare nidificazioni o stabulazioni dei colombi tali da creare condizioni favorevoli ad una loro rapida proliferazione in contrasto con l'equilibrio dell'ecosistema urbano e con la vivibilità della città, devono essere attuati a cura dei proprietari o dei responsabili i seguenti interventi:
 - pulizia e disinfezione delle superfici necessarie al ripristino delle condizioni igieniche;
 - interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla nidificazione e allo stanziamento dei colombi. Ogni intervento dovrà rispettare le regole di non maltrattamento degli animali.
2. Il Comune, in caso di eccessiva proliferazione della popolazione di Columba Livia domestica, adotterà metodi di controllo incruenti (per esempio, somministrazione di mangime medicato) per contenerne la riproduzione.

TITOLO VII – Animali esotici




Art. 43 - Tutela degli animali esotici

1. Ai sensi della legge regionale n.89 del 12 dicembre 1990 per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.
2. I possessori di animali esotici sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al Comune per il tramite del Servizio veterinario Azienda ASL territorialmente competente.
3. La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni e integrazioni.
4. L'autorizzazione alla detenzione è nominativa ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell'animale.
5. La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività.
6. I possessori sono altresì tenuto a denunciare al Comune, entro otto giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.
7. L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Comune.
8. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al servizio veterinario della unità sanitario locale territoriale competente.
9. L'autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda.
10. In caso di cessazione dell'attività di cui al precedente primo comma, dovrà pervenire segnalazione al Comune entro trenta giorni.
11. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche ed integrazioni.
12. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune, su istruttoria a parere favorevole del servizio veterinario delle unità sanitarie locali competenti per territorio, sentito il parere obbligatorio della Commissione regionale di cui all'articolo 7 della legge regionale vigenti.
13. Nella fase istruttoria, spetta al Servizio veterinario dell'Azienda ASL accertare:
 - a. la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all'allevamento per il commercio ed al commercio;
 - b. che i ricoveri e/ o le aree destinati agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico-sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone.
14. La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e

l'emissione, da parte del Comune, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore ad un idoneo centro di ricovero indicato dalla medesima commissione.

TITOLO VIII - Equini



Art. 44 - Principi distintivi

1. Il cavallo utilizzato per compagnia, lavoro o attività sportiva va trattato con rispetto e dignità e deve essere tutelato il suo benessere sia durante le ore di lavoro che in quelle di riposo, non potrà quindi essere macellato o ceduto a qualunque titolo per la macellazione.
2. Gli equini che vivono all'aperto, con esclusione di quelli che vivono allo stato brado, devono disporre di una struttura coperta, chiusa almeno su tre lati, atta a ripararli dal sole e dalle avverse condizioni atmosferiche, devono avere sempre a disposizione dell'acqua fresca e devono essere nutriti in modo soddisfacente.
3. È fatto assoluto divieto di mantenere gli equidi in poste, sia all'interno dei box che all'aperto. È concesso di legare i cavalli solo per il tempo necessario alle operazioni di strigliatura e per gli interventi di mascalcia, ovvero per brevi soste.
4. La superficie minima del box deve essere "2 volte l'altezza al garrese x 2 volte l'altezza al garrese", ovvero per un cavallo di 160 cm di altezza al garrese la superficie minima corrisponde a 3,2 m x 3,2 m = 10,24 mq. L'altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3 m di media e comunque adeguata alla taglia dell'animale, che deve poter stazionare senza problemi di movimento. Nel box si dovrà provvedere alla frequente sostituzione della lettiera per garantire l'adeguata igiene degli zoccoli. Le scuderie devono essere spaziose e ben aerate. La superficie minima del box per fattrici e stalloni è di 4 m x 5 m. È fatto comunque obbligo di garantire la possibilità agli equidi scuderizzati di compiere attività motoria libera all'aperto in un paddock di adeguate dimensioni ogni giorno per almeno 8 ore.
5. È fatto divieto di tenere in segregazione sociale gli equidi. Gli animali scuderizzati devono poter avere la possibilità di relazionarsi con i propri simili. A tal uopo, le finestre superiori dei box devono essere lasciate aperte, affinché gli animali possano vedersi e fare attività di grooming.
6. I proprietari e/o detentori di equidi devono assicurare nutrimento adeguato secondo la razza, l'età e le condizioni fisiche degli animali, assistenza sanitaria e regolari interventi di mascalcia.
7. È fatto altresì divieto di impastoiare gli arti dei cavalli, accorciare il fusto della coda, modificare la posizione naturale degli zoccoli, impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.
8. Gli equidi impiegati in attività di lavoro non devono essere sottoposti a sforzi e/o pesi eccessivi, e devono godere di sufficiente riposo e alimentazione adeguata all'attività svolta. Parimenti, è vietato utilizzare per lavoro e per la monta equidi anziani, malati e fiaccati, nonché le fattrici in stato di gravidanza.

9. È fatto divieto di utilizzare sugli equidi strumenti coercitivi che li possano danneggiare fisicamente e psicologicamente. Con particolare riguardo alle stereotipie comportamentali
 - a. detti “vizi di stalla” - come il ticchio d’appoggio e il ballo dell’orso, sono vietati l’utilizzo del collare costrittivo e l’immobilità forzata legando l’animale ai due lati della testa, a favore di una terapia atta al recupero comportamentale (spostamento dell’equide all’aperto, introduzione in un branco, arricchimento ambientale).
10. Gli equini non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi e/o incompatibili con le loro caratteristiche etologiche, e non dovranno essere montati o sottoposti a fatiche cavalli anziani o malati.
11. Gli equini adibiti ad attività sportive o da diporto nei maneggi devono essere sempre dissellati quando non lavorano.
12. Il Comune si impegna ad autorizzare lo svolgimento di gare di equidi, o altri ungulati, solo dopo aver verificato, attraverso personale appositamente delegato e presente sul posto prima dello svolgimento della gara, che: a) la pista delle corse sia ricoperta da materiale idoneo ad attutire i colpi degli zoccoli degli animali sul terreno asfaltato o cementato; b) il percorso della gara sia circoscritto con adeguate sponde tali da ridurre considerevolmente il danno agli animali, in caso di caduta, nonché per garantire la sicurezza delle persone che assistono; c) il Servizio Veterinario Azienda ASL verifichi lo stato di salute e l’identità degli animali, secondo le prescrizioni dell’Ordinanza contingibile ed urgente del Ministero della Salute, concernente la disciplina di manifestazioni pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati.

Titolo IX – Animali acquatici



Art. 45 - Detenzione di specie animali acquatiche

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti possibilmente in coppia.
2. Gli spazi e le modalità di detenzione di specie animali acquatiche da parte di privati non dovranno mai essere inferiori a quelle stabilite nell’Allegato A del presente Regolamento.

Art. 46 – Divieti

1. Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, nonché di pesca marittima e di pesca in acque interne, di acquicoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, è fatto assoluto divieto di:
 - a. lasciare l’ittiofauna in acquari che non abbiano le dimensioni e le caratteristiche di cui all’Allegato A del presente Regolamento;
 - b. conservare ed esporre per la commercializzazione sia all’ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi ad esclusione dei molluschi lamellibranchi (cosiddetti frutti di mare), al di fuori di adeguate vasche munite di impianto

- di ossigenazione e depurazione dell'acqua con lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande; oltre i due esemplari la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto;
- c. procedere alla macellazione dei prodotti della pesca negli esercizi di vendita al dettaglio, dove detti animali ad esclusione dei molluschi lamellibranchi, dovranno essere mantenuti in vasche con le caratteristiche descritte al precedente punto b) fino alla consegna al consumatore finale;
 - d. mettere in palio e cedere in premio in occasione di tiri a segno, pesche, riffe, lotterie o analoghe situazioni ludiche, animali acquatici di qualsiasi specie;
 - e. Tenere permanentemente le chele legate ai crostacei.

TITOLO X – Disposizioni finali

Art. 47 - Sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le violazioni alle disposizioni del presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 50,00 a euro 500,00.
2. L'applicazione delle sanzioni amministrative comunali di cui al presente articolo non esclude, né sostituisce, l'eventuale concorso di reati o di illeciti amministrativi previsti da leggi statali o regionali, per i quali restano ferme le sanzioni penali e amministrative ivi stabilite.

Art. 48 – Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, le Guardie Zoofile, la Protezione Civile o altro ente convenzionato con il Comune.

Art. 49 - Inumazione di animali

1. È consentita l'inumazione, in aree preventivamente autorizzate dall'autorità sanitaria e a tale scopo destinate e controllate, di animali di proprietà deceduti, previa acquisizione di un certificato medico veterinario che esplicitamente ne consenta l'esecuzione.

Art. 50 - Incompatibilità ed abrogazione di norme

1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

ALLEGATO A - Norme minime di riferimento per la detenzione di animali esotici e selvatici

UCCELLI

Le voliere devono avere dimensioni tali da consentire agevolmente il volo fra almeno due posatoi, disponibilità di acqua per la pulizia del piumaggio, cassette nido o comunque un posatoio munito di riparo per le specie che lo richiedono.

Si applicano inoltre le seguenti misure minime e prescrizioni:

Specie	Base (m)	Altezza (m)	Altre prescrizioni
Struzzo, Emù, Casuario, Nandù	Aree in grado di fornire spazio per una corsa piana e lineare di almeno 50 m	2,5	Densità per esemplare adulto: 50 mq per Struzzo, Emù e Casuario. 25 mq per Nandù.
Cormorani (6), Pellicani (4)	10 x 5	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 1 m
Aironi di piccola e media taglia (3)	5 x 4	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Aironi di grande taglia, Cicogne, Gru (4)	10 x 5	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Fenicotteri (4)	15 x 5	2,5	Vasca di m 5 x 4, profondità 40 cm Vasca di m 2,5 x 2,
Anatre	4 mq a capo		profondità 20 cm, (anatre tuffatrici: 1m)
Oche	15 mq a capo		Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm

Rallidi di piccole dimensioni caradriformi (6)	5 x 4	2,5	Per specie acquatiche vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Gabbiani (5)	10 x 5	2,5	Vasca di m 2,5 x 2, profondità 20 cm
Coraciformi , Picchi, Corvidi (4)	5 x 4	2,5	Martin pescatori: vasca di m2,5 x 2, profondità 30 cm
Rapaci notturni di piccole e medie dimensioni (2)	5 x 4	2,5	Nido artificiale a cassetta
Rapaci notturni di grandi dimensioni (2)	15 x 5	2,5	Nido artificiale a cassetta
Falchi (2-5), Sparvieri (2), Nibbi e Albanelle (3), Poiane (3), Astore (2)	10 x 5	2,5	
Aquile (2)	20 x 5	3,5	
Avvoltoi (4)			
Galliformi di taglia media e grande	4 mq a capo	2,5	Posatoi
Passeriformi e piccoli psittacidi fino a 15 cm di lunghezza (16)	1,20 x 0,40	0,42	4 posatoi. Gabbie per riproduzione: cm 55 x 28 x 32
Passeriformi e psittacidi fino a 25 cm di lunghezza (12)	1,20 x 0,40	0,42	4 posatoi. Gabbie per riproduzione: cm 60 x 31 x 35 h

Psittacidi di media taglia (Cenerino, Amazzoni ecc.) (4)	1,00 x 2,50	1,80	Cassetta nido, 3 posatoi
Psittacidi di grossa taglia (Are ecc.) (2)	2,00 x 4,00	2,20	Cassetta nido, 3 posatoi

Si deve inoltre garantire:

- Che le voliere siano posizionate correttamente, ovvero non esposte a correnti d'aria, alla luce artificiale o solare diretta e lontano da fonti di calore;
- Una corretta pulizia delle gabbie, delle voliere, delle attrezzature interne e dell'ambiente esterno;
- Un numero sufficiente di mangiatoie ed abbeveratoi posizionati in modo tale che tutti gli animali vi possano accedere con facilità e senza toccare il fondo della struttura di ricovero.

È fatto divieto di:

- Rilasciare volatili in ambiente, anche in occasione di cerimonie o feste, ad eccezione di quelli curati dai riconosciuti Centri di Recupero Animali Selvatici.
- Lasciare permanentemente all'aperto senza adeguata protezione specie esotiche tropicali e/o subtropicali o migratrici
- Tenere volatili acquatici tipo oche o anatre permanentemente in spazi privi di stagni o vasche adatti alla loro naturale permanenza in acqua.
- Strappare le penne, amputare le ali o altri arti salvo che per ragioni mediche e chirurgiche e/o forza maggiore; nel qual caso deve essere effettuato da un medico veterinario che ne attesti per iscritto la motivazione. Tale certificato deve essere conservato a cura del detentore dell'animale e deve seguire l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri.
- Mantenere i volatili legati al trespolo o imbracati con catenelle o legati in qualsiasi modo salvo diversa prescrizione formulata per iscritto dal veterinario, il quale dovrà indicare la data di inizio e quella di termine di tale prescrizione.

MAMMIFERI

Conigli. I materiali delle gabbie devono essere atossici e resistenti; le gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni al coniglio stesso, non devono assolutamente essere usate le gabbie col fondo a griglia. Il fondo deve essere coperto da uno strato di materiale morbido, assorbente e atossico.

È vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare. Sono da evitare le gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. Le gabbie per conigli devono avere lunghezza pari almeno

a quattro volte la lunghezza dell'animale, con altezza tale da permettere all'animale la stazione eretta ed in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell'animale stesso.

È vietata la detenzione permanente dei conigli in gabbia e deve essere loro garantito un congruo numero di uscite giornaliere.

La superficie minima delle gabbie per la detenzione temporanea dei conigli in transito presso negozianti è fissata in 0,5 mq., con un'altezza non inferiore a 40 cm., aumentata di 0,25 m² per ogni ulteriore esemplare.

Furetti. La gabbia per un furetto adulto deve essere metallica (non di vetro né di legno) e deve avere una dimensione minima di almeno 6 mq. Per ogni animale in più devono essere previste superfici aumentate del 10%. Per le loro caratteristiche etologiche i furetti devono poter avere accesso ad un giaciglio angusto e totalmente buio (altrimenti diventano ansiosi ed aggressivi). Se alloggiata all'aperto la gabbia deve avere una zona ben riparata dalle intemperie dove è presente una tana ben isolata.

La lettiera deve essere fatta di truciolo di legno, striscioline di carta o materiali adeguati e deve essere pulita regolarmente. Devono essere previsti arricchimenti ambientali (tunnel, ripari, nidi bui, ecc).

Cani della prateria: aree di almeno 10 mq fino a 5 esemplari, aumentate di 1 mq per esemplare in più. Lettiera in fieno o altro materiale adeguato per consentire la possibilità di scavare e disponibilità di rifugi e tane (es. tane e tunnel in terracotta). Se allevati all'aperto rete alta 2 metri, con bordo superiore ripiegato all'interno e verso il basso per 30 cm, e base interrata almeno 50 cm.

Sciattolo: gabbie di almeno 70 x 45 x 70 cm di altezza con rete a maglie inferiori a 2 cm, alcuni grossi rami naturali, nido con un foro di entrata di 3 cm e di dimensioni superiori a 15 cm. La lettiera deve essere costituita da torba, fieno di buona qualità o altri materiali adeguati e deve essere mantenuta in buone condizioni. Può essere collocata anche all'esterno evitando un'esposizione al pieno sole, sbalzi termici o insufficiente ventilazione. La gabbia deve essere dotata di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Gerbillo: gabbie di almeno 56 x 35 x 50 cm di altezza, con lettiera in truciolo di abete, tutolo di mais o altro materiale idoneo. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, gallerie, tunnel) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Criceto e Topi: gabbia di almeno 56 x 35 x 50 cm di altezza, preferibilmente con sbarre orizzontali, con abbondante lettiera fatta con tutolo di mais, truciolo di abete, striscioline di carta o altri materiali adeguati, da cambiare 1 – 2 volte alla settimana. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, galleria di tubi, tunnel, ramificazioni, trapezio, ruota) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Ratti: gabbie di almeno 56 x 35 x 50 di altezza, con abbondante lettiera fatta con truciolo di abete tutolo di mais o altro materiale adeguato da cambiare 1-2 volte alla settimana. La gabbia deve essere dotata di accessori (scala, rami, tunnel) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Cavia: gabbia: almeno 68 x 35 x 34 di altezza, con lettiera costituita da fieno di buona qualità, paglia, truciolo di legno, tutolo di mais o altro materiale adeguato. La gabbia deve essere dotata di accessori (rifugi, rastrelliera, rami anche da mordere per assicurare il corretto consumo dei denti) e di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista. Cincillà: gabbia di almeno cm 70 x 45 x 60 cm di altezza, con abbondante lettiera fatta di fieno in spesso strato, truciolo di legno, tutolo di mais o analogo materiale idoneo. La gabbia deve prevedere diversi piani ed essere dotata di tane chiuse che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Manguste e viverridi: aree di almeno 8 mq fino a 2 esemplari, aumentate di 2 mq per ogni esemplare in più. La gabbia deve prevedere diversi piani ed essere dotata di tane e rifugi che consentano all'animale di sottrarsi alla vista.

Chiroteri: voliere di dimensioni tali da consentire il volo, con rami e strutture cui i soggetti possano appigliarsi ed arrampicarsi e cassette nido che consentano all'animale l'appoggio e di sottrarsi alla vista.

RETTILI

Serpenti: (Dimensioni per 1 – 2 esemplari) I terrari devono avere le seguenti dimensioni: lunghezza: pari almeno al 66% della lunghezza dell'animale maggiore contenuto; larghezza: pari almeno al 40% della lunghezza dell'animale maggiore contenuto; altezza: pari al 40% (66% per le specie arboricole) dell'animale maggiore contenuto.

Devono comunque sempre essere rispettate le seguenti dimensioni minime: cm 60 x 40 x 35 h (80h per le specie arboricole).

Devono inoltre essere presenti i seguenti arredi:

- 1) un sistema di riscaldamento (con lampade) ed aperture per la ventilazione, che permettano di creare situazioni di temperatura diversificate, per consentire una adeguata termoregolazione.
- 2) un rifugio che consenta a tutti i soggetti di sottrarsi agevolmente alla vista.
- 3) Rami e posatoi che consentano agli animali che lo necessitano di arrampicarsi e di sostare in posizione sopraelevata.
- 4) Contenitori per l'acqua nei quali gli animali possano immergersi completamente.

Per pitoni e grossi costrittori il contenitore per l'acqua deve avere una superficie pari ad almeno 1/3 (2/3 per gli anaconda) dell'area di base del terrario. Acqua filtrata o facilmente rinnovabile, e adeguatamente riscaldata via ambiente.

Camaleonti: Terrari ben sviluppati in altezza (almeno cm 60 x 50 x 100h) con almeno una parete in rete per una adeguata aerazione, arredati con rami e piante per garantire la possibilità di arrampicarsi, e per fornire nascondigli che consentano ad ognuno degli esemplari alloggiati di isolarsi dagli altri (evitare la coabitazione forzata di esemplari adulti).

Per le specie terragnole almeno cm 80 x 40 x 40 con abbondante lettiera dove possano affossarsi. Lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovrà garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB.

Iguana e altri sauri: (Dimensioni per 1 - 2 esemplari) I terrari devono avere le seguenti dimensioni:
lunghezza: pari almeno al 150% della lunghezza dell'animale più grande
larghezza: pari almeno al 75% della lunghezza dell'animale più grande
altezza: pari almeno al 75% della lunghezza dell'animale più grande (nell'Iguana verde e nei sauri arboricoli almeno il 100% della lunghezza dell'animale).

Devono comunque essere rispettate le seguenti dimensioni minime: cm 60 x 40 x 35h (60h per Iguana verde e specie arboricole).

Arredi:

- 1) una zona rifugio a livello del pavimento.
- 2) disponibilità di posatoi sopraelevati robusti e facilmente raggiungibili per le iguane e le specie arboricole o arrampicatrici.
- 3) per Iguana verde e altre specie che lo richiedono contenitori per l'acqua nei quali si possano immergere completamente, e dai quali possano entrare ed uscire con facilità. Acqua di temperatura adeguata (riscaldamento via ambiente), filtrata o che possa essere cambiata regolarmente e con facilità.
- 4) Lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovrà garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB.
- 5) un sistema di riscaldamento e di ventilazione che permetta di creare situazioni di temperatura diversificate, per consentire una adeguata termoregolazione.

Testuggini: (Dimensioni per 1 - 2 esemplari) Contenitori lunghi almeno 4 volte la lunghezza dell'animale, e larghi 3 volte la lunghezza dell'animale. Devono comunque essere rispettate le seguenti dimensioni minime: cm 60 x 40 x 25h per le testuggini terrestri.

Uno o più un nascondigli per le testuggini terrestri.

Per le testuggini acquatiche, ferme restando le dimensioni minime di cui sopra, terracquari con parte emersa facilmente accessibile, e di dimensioni tali da consentire la sosta fuori dall'acqua a tutti i soggetti. Parte sommersa di dimensioni tali da consentire agevolmente il nuoto. Acqua di temperatura adeguata, filtrata o facilmente rinnovabile. Lampade per il riscaldamento e per l'illuminazione, che dovrà garantire l'apporto giornaliero di radiazioni UVB.

ANFIBI

Acquari (per le specie esclusivamente acquatiche), terracquari o terrari umidi (per le specie esclusivamente terrestri), con disponibilità di rifugi e nascondigli, e con vasche a prevalente sviluppo orizzontale.

PESCI

Negli acquari devono essere garantiti:

- 1) un volume d'acqua sufficiente a garantire il movimento naturale dei pesci in relazione alla loro dimensione e morfologia.
L'altezza dell'acquario non deve superare la sua larghezza aumentata del 50%.
Specie di pesci che da adulti non superano i 5 cm di lunghezza: 1 litro d'acqua per cm. Specie di pesci che da adulti superano i 5 cm di lunghezza: 2 litri d'acqua per cm.
In ogni caso la lunghezza massima di una specie non deve superare il 10% della lunghezza della vasca in cui viene ospitata.
- 2) il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, che deve avere caratteristiche fisico-chimiche e di temperatura conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.
- 3) Arredi, anche vegetali, atti a fornire luoghi di rifugio e di riposo.
- 4) È vietato l'utilizzo di acquari sferici o comunque aventi pareti curve.

INVERTEBRATI

Aracnidi di grandi dimensioni: Terrari di almeno cm 50 x 30 x 30h per esemplare.